

mente causato, né altrimenti evitabile; fatto, tentato furto, proporzionato al pericolo).

Ciò, secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale più recente — specie dei giudici di merito — nel rispetto, anche, dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale (artt. 2, 3 e 29 Cost.).

Pertanto l'imputato, nonostante il patteggiamento e tenuto conto del meritevole comportamento processuale, deve esser assolto dal reato ascrittogli ex artt. 444, 129, c.p.p., 54 e 59 c.p. perché non punibile per aver agito in stato di necessità reale o putativa.

Visti ed applicati gli artt. 444, 129 c.p.p., 54 e 59 c.p. (Omissis).

PRETURA DI CROTONE

Sez. dist. di Petilia Policastro

7 aprile 1993, n. 69.

Est. Scalise — Imp. Barbera e altri.

Inquinamento — Rifiuti — Smaltimento — Stoccaggio in genere — Stoccaggio provvisorio — Autorizzazione — Mancanza — Configurabilità del reato di cui all'art. 26 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 26 — Esclusione — Fattispecie.

Non sussiste, per mancanza dell'elemento soggettivo, il reato di stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione regionale, qualora i produttori di tali rifiuti abbiano sia ripetutamente richiesta la prescritta autorizzazione (non rilasciata a causa di esclusiva inerzia dell'ente regionale), sia adottato tutte le opportune ed adeguate cautele per la conservazione e l'isolamento del prodotto nocivo. (C.p., art. 5; D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 26).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE. — In seguito alla trasmissione di segnalazioni di reato il P.M. presso la Pretura circondariale - Sede emetteva in data 26 aprile 1991 e 19 dicembre 1991 decreti di citazione a carico degli imputati per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

All'udienza del 23 febbraio 1993 si procedeva alla riunione dei procedimenti n. 1741/92 e 1973/93.

I difensori degli imputati chiedevano l'ammissione delle prove documentali indicate nel verbale di udienza che venivano ammesse.

Venivano sentiti i testi indicati dal P.M.

Dichiarata chiusa dal pretore l'istruttoria dibattimentale le parti concludevano come in atti; il pretore decideva la causa come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.

In ordine all'imputazione contestata agli imputati Barbera e Secreti con il decreto di citazione del 26 aprile 1991 sono emersi dall'istruttoria dibattimentale i seguenti fatti.

Il teste Gullà Francesco, funzionario del Centro di ecologia dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, a seguito di un controllo effettuato presso la Centrale idroelettrica di Calusia accertava che all'interno dell'edificio vi era un contenitore metallico in cui venivano riposti dei rifiuti. Sulla natura dei rifiuti il Gullà ha dichiarato che si trattava di stracci e di segatura in legno, contaminati da policlorobifenile, provenienti dalle operazioni di manutenzione riguardanti i trasformatori presenti nella Centrale.

Il policlorobifenile è una sostanza la cui presenza nei rifiuti determina la tossicità degli stessi.

Il contenitore in cui erano riposti i rifiuti era chiuso con un lucchetto e munito di piedini d'appoggio che lo mante-

nevano sollevato dal terreno. Il teste ha riferito che lo stoccaggio dei rifiuti contaminati da Pcb avveniva senza l'autorizzazione prevista dalla legge, ma le condizioni in cui esso era attuato erano tali da evitare danni all'ambiente e alle persone, anche perché i dipendenti dell'Enel che vi provvedevano erano dotati di guanti protettivi e di attrezzatura idonea.

Il teste ha infine precisato di aver accertato che i responsabili della Centrale si erano attivati per richiedere alla Regione l'autorizzazione necessaria, ma questa non era stata rilasciata.

Gli esiti dell'istruttoria hanno consentito di accertare che all'interno della Centrale di Calusia si verificava lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici. Per stoccaggio provvisorio deve intendersi, in materia di smaltimento di rifiuti, la raccolta e l'immagazzinamento degli stessi in attesa della loro eliminazione.

Per compiere tale operazione è richiesta l'esistenza dell'apposita autorizzazione regionale prevista dall'art. 16 del D.P.R. 915/82.

Gli imputati Barbera e Secreti, rispettivamente responsabile della zona Enel di Catanzaro e responsabile della Centrale idroelettrica di «Calusia» non erano in possesso della prescritta autorizzazione.

Risulta, pertanto, pienamente sussistente l'elemento materiale del reato. In ordine, invece, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, questo pretore ritiene che gli imputati possono essere prosciolti in quanto mancano, nella condotta dagli stessi tenuta anche gli estremi della semplice colpa.

Già nel 1988 il problema relativo allo smaltimento dei rifiuti tossici era stato fatto presente dall'Enel alla Regione Calabria (cfr. nota n. 021-0142 del 21 ottobre 1988) in quanto si era constatato che le diverse ditte interpellate — che dovevano provvedere alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti — o non erano in possesso delle prescritte autorizzazioni regionali, o, pur essendo autorizzate al trasporto, non erano in grado di effettuare lo smaltimento definitivo dei rifiuti.

Pertanto veniva richiesta dall'Enel alla Regione Calabria l'autorizzazione all'ammasso temporaneo dei rifiuti presso i rispettivi impianti di produzione.

Tale richiesta veniva rinnovata in data 10 marzo 1989 in quanto permanevano ancora le difficoltà connesse allo smaltimento da parte di ditte a ciò autorizzate.

È opportuno, altresì, rilevare che all'epoca dell'accertamento non esistevano nella Regione Calabria discariche idonee allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

In data 5 agosto 1992 la Regione Calabria (cfr. delibera n. 3224) autorizza l'Enel ad effettuare lo stoccaggio provvisorio presso la Centrale di Calusia dei rifiuti tossici e nocivi contenenti Pcb. Il rilascio di tale autorizzazione è fondato, tra l'altro, sui risultati di un sopralluogo effettuato presso la Centrale in questione che aveva consentito di individuare con quali modalità veniva effettuato lo stoccaggio.

Dalla documentazione in atti risulta che lo stoccaggio presentava le medesime caratteristiche riscontrate dal teste Gullà nel 1989. Ciò a parere del giudicante significa che per tre anni, non avendo potuto ottenere l'autorizzazione richiesta, gli imputati avevano continuato a porre in essere un'attività le cui modalità sono state successivamente ritenute idonee dalla Regione.

Pertanto è risultato provato che gli imputati hanno diligentemente riposto i rifiuti all'interno di un contenitore, che per le sue caratteristiche, impediva che si verificassero danni all'ambiente ed alle persone, ed hanno attivato le procedure necessarie per ottenere il rilascio delle autorizza-

zioni necessarie. Tali fatti, risultati pienamente provati, consentono di ritenere che gli imputati, nel caso di specie, non potevano agire diversamente e pertanto la loro condotta deve considerarsi esente da colpa.

In ordine all'imputazione contestata agli imputati con il decreto di citazione del 19 dicembre 1991 questo pretore ritiene che la stessa non sia stata provata.

Dalla deposizione testimoniale del Gullà è emerso che nell'area adiacente un' officina - utilizzata dall'Enel per la manutenzione dei macchinari - vi erano dei contenitori della nettezza urbana del Comune di Cotronei contenenti stracci contaminati da olii e segatura, provenienti dalle lavorazioni dell'officina. Il teste ha, però, precisato di non essersi mai recato presso la discarica comunale sita in località «Spuntone-Chianette». A parere del giudicante tale testimonianza non consente di ritenere provata l'effettuazione dello smaltimento dei rifiuti presso la centrale suindicata.

Anche la deposizione del teste Manduri, tecnico del Comune di Cotronei, non ha permesso di acquisire elementi probatori a carico degli imputati; il teste ha riferito che l'Amministrazione Comunale di Cotronei era incaricata di prelevare dall'interno degli insediamenti Enel soltanto i rifiuti solidi urbani e non i rifiuti speciali. Inoltre il Manduri ha precisato che i dipendenti dell'Amministrazione Comunale non gli hanno mai riferito di aver prelevato rifiuti di diverso genere.

Pertanto, attese le risultanze istruttorie, questo pretore ritiene di assolvere Barbera e Bevilacqua perché il fatto loro contestato non sussiste (*Omissis*).

UN'INTERESSANTE APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE DEL CRITERIO DELL'INESIGIBILITÀ

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Giurisprudenza e dottrina sull'inesigibilità. - 3. Il principio di colpevolezza nella prospettiva della sentenza della Corte costituzionale. - 4. Il fondamento normativo dell'inesigibilità è rinvenibile nell'art. 54 c.p.? - 5. L'art. 54 c.p. quale referente normativo della categoria dell'inesigibilità. - 6. Spunti di applicazione giurisprudenziale del principio di inesigibilità.

1. *Premessa.* - La sentenza che si annota si deve ascrivere a buon titolo al filone giurisprudenziale che riconosce la sussistenza del principio di inesigibilità nel nostro sistema penale (1).

Viene definito in tal modo quel principio in ragione del quale il soggetto viene a trovarsi nella oggettiva impossibilità, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, di eseguire quanto la legge gli impone ovvero di astenersi dal compiere quanto la legge vieta. La condotta tenuta non è sorretta da sufficienti requisiti di imputazione soggettiva, neppure del sia pur minimo atteggiamento negligente. Il fatto-reato non è ascrivibile alla responsabilità del soggetto che lo ha pertanto realizzato suo malgrado.

Va fin d'ora detto che le materie contravvenzionali oggetto di leggi penali speciali si prestano in misura particolare all'applicabilità di tale principio per due ordini di ragioni.

In primo luogo alcune materie (si veda le leggi sull'inquinamento idrico ed atmosferico; la normativa sull'assetto del territorio) esigono un decisivo intervento da parte dell'autorità amministrativa attraverso atti o provvedimenti che si impongono quali elementi normativi nella fattispecie criminosa. Per cui il comportamento richiesto al soggetto è condizionato al preventivo intervento dell'autorità amministrativa.

In secondo luogo, trattandosi di condotte colpose il giudice incontra obiettive difficoltà a formulare ipotesi di responsabilità nei confronti di un soggetto che ha usato la massima diligenza pur di prevenire l'evento che ciò nonostante si è verificato.

La giurisprudenza negli ultimi tempi in qualche caso ha fatto ricorso alla categoria dell'inesigibilità con il dichiarato intento di anteporre esigenze di giustizia sostanziale ad una cieca e formalistica applicazione della legge. Anche se va subito detto che il fatto realizzato non viene privato del suo carattere di illiceità formale, in quanto pienamente conforme al divieto normativo.

Rileva invero una profonda antinomia tra l'effettiva condotta tenuta dal soggetto e la condotta descritta dalla norma, anche se solo in apparenza la condotta tenuta sembra conforme al tipo oggetto del divieto.

Prima di ogni altra considerazione è utile precisare che non sempre le soluzioni giurisprudenziali sono ispirate a criteri univoci, anzi spesso si segnalano per le profonde contraddizioni che le caratterizzano. Si tratta con tutta evidenza di materia delicata che esige scelte interpretative improntate ad equilibrio e rispondenti ad una dimensione sistematica della normativa in materia penale. Il rischio, infatti, sarebbe quello di elaborare un punto di fuga dalla griglia responsabilità-sanzione, solo che si assuma per scusabile qualsiasi comportamento improntato a diligenza.

Il problema presenta aspetti certamente complessi, ancor di più perché difettano sicuri referenti normativi ed affidabili tracce di interpretazione (2).

La ricerca però, oggi non può che ripartire dalla sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale, con la quale si è conferito un più meditato risalto all'elemento della colpevolezza normativa.

2. *Giurisprudenza e dottrina sulla inesigibilità.* - Le decisioni giudiziarie si affidano fondamentalmente a due diverse ipotesi risolutive. Da un lato l'assenza di antiggiuridicità del fatto realizzato dall'agente con il ricorso alla scriminante (o esimente in senso lato) dello stato di necessità (3); dall'altro alla «non colpevolezza» dell'agente che non priva tuttavia la fattispecie concreta di antiggiuridicità (4).

Occorre a questo punto fare una scelta di carattere metodologico e tentare di ancorare la ricerca dei presupposti e del contenuto della «non esigibilità» a concrete ipotesi di lavoro.

Per chiarezza precisiamo subito che l'inesigibilità va ascritta all'area della colpevolezza che è cosa certamente e profondamente diversa dall'ipotesi dello stato di necessità che risponde al requisito dell'antigiuridicità del fatto tipico.

Il ricorso alla categoria dell'inesigibilità non rende lecito il fatto, ma priva la condotta dell'agente del connotato di volontarietà, ovvero di non sufficiente diligenza della condotta tenuta. Tant'è che al giudice non si propone un esame sui beni in conflitto e sui criteri di bilanciamento degli stessi, ma soltanto la «non rimproverabilità» in ragione dell'atteggiamento sostanzialmente conforme al precetto tenuto dall'agente.

È utile quindi porre una premessa di carattere generale: il fatto lesivo è colpevole quando, in occasione della condotta tenuta dal soggetto, si era in presenza di una serie di circostanze che si presentavano come «normali», e quindi non tali da imporgli una condotta che egli non avrebbe mai ragionevolmente ed oggettivamente potuto tenere. La volontà deve determinarsi «normalmente» all'azione.

È in buona sostanza la riaffermazione del principio generale secondo cui il diritto penale impone l'osservanza di una

norma calcolata sulle concrete possibilità di osservanza ed obbedienza da parte dei destinatari (5).

Se così non fosse la fonte del sistema si farebbe portatrice di sicure iniquità, perché conterrebbe in sé da un lato un aspetto di inattuabilità della legge, dall'altro una richiesta che il destinatario già in origine non potrebbe mai soddisfare. Si registrerebbe in questo modo l'immoralità di un sistema normativo che perderebbe i connotati di umanità, ma soprattutto negherebbe il fondamento della pena. Non avrebbe più alcuna attualità, infatti, l'aspirazione costituzionale alla rieducazione del condannato, il quale si troverebbe a scontare una pena che avvertirebbe come assolutamente ingiusta. Di fronte ad un comando inattuabile divergono illusorie anche le esigenze di prevenzione, retribuzione ed emenda della sanzione penale.

Si tratta, è certo, di uno scenario esasperato seppure non irrealistico. A darne conto è la stessa sentenza della Corte quando afferma: «non avrebbe senso la "rieducazione" di chi, non essendo almeno "in colpa" (rispetto al fatto) non ha, certo "bisogno" di essere "rieducato"» (6).

Occorre, quindi, avviare una ricerca all'interno del sistema che offra una credibile risposta ai limiti dell'esigibilità di determinati comportamenti.

Non si può non partire da questo assunto base: «La non esigibilità è in primo luogo un problema di interpretazione e di integrazione delle lacune del diritto. La sua origine teorica e la sua configurazione dogmatica impediscono forse di vedere la sua vera funzione che si ricollega all'interpretazione del diritto. In fondo l'atteggiamento scettico nei confronti di questo principio deriva da un ragionamento formalistico condotto attraverso l'*argumentum a contrario* per cui dal fatto che vi sono scusanti espressamente previste si deduce l'inesistenza di altre che non siano espressamente previste» (7).

La soluzione di carattere «integrativo» riveste certamente molto interesse poiché coglie il problema della validità della fonte del comando inesigibile, anche se le posizioni che in dottrina si registrano a riguardo, soprattutto di matrice germanica, appiattiscono l'inesigibilità sull'elemento dell'antigiuridicità, prospettando uno «stato di necessità extralegale».

Sempre sul criterio della fonte appare decisivo un ulteriore passaggio secondo cui: «da non esigibilità debba essere fissata non in relazione ad un criterio extra-giuridico, ma in un principio dell'ordinamento giuridico» (8).

Il risultato fin qui acquisito è particolarmente significativo poiché impone la valutazione del punto di partenza da cui la Corte costituzionale ha avviato l'esame dell'art. 5 c.p. nella nota sentenza. Si tratta in buona sostanza della validità sostanziale della fonte normativa in termini di conoscibilità, attuabilità ed esigibilità, che riverbera sull'elemento della colpevolezza da intendere nella sua dimensione normativa.

In fondo l'ignoranza della norma è in naturale sintonia con l'inesigibilità della sua osservanza: chi non conosce, senza sua colpa, il comando non può essere obbligato ad osservarlo, così come chi conosce ed intende osservare la legge, che per circostanze di fatto è inosservabile, non può essere tenuto ad adempiere.

L'intima essenza delle due situazioni determina l'affermazione di una sorta di soluzione analogica per la riconduzione del secondo al primo caso.

Ragionando in questi termini viene anche a cadere l'antico pregiudizio della validità del criterio dell'«uomo di media diligenza» a cui rivolgere l'esame dell'inesigibilità del comportamento da esaminare.

La dottrina ha tentato di rinvenire un parametro di riferimento affidabile per una soluzione uniforme del criterio di esigibilità, affidandosi, come qualcuno ha detto (9), ad una figura di uomo «leggendario».

Con la sentenza della Corte, viceversa, il criterio ispiratore è un altro, più aderente all'analisi della validità della fonte nell'ambito dell'ordinamento, e quindi meno selettivo dei possibili ed imprevedibili comportamenti dell'uomo.

3. *Il principio di colpevolezza nella prospettiva della sentenza della Corte costituzionale.* — Nel ribadire che crediamo corretto inquadrare il tema della inesigibilità nella categoria della colpevolezza e non dell'antigiuridicità, appare opportuno verificare da quali assunti è partita la Corte costituzionale per rileggere l'elemento della colpevolezza in rapporto alla scusabilità dell'errore di diritto.

Prima di ogni altra cosa va considerato che la Consulta si è mossa sul terreno delle scusanti, ovvero di quelle circostanze o situazioni che escludono la colpevolezza perché «giustificano» l'agire dell'uomo. In sostanza esse attengono alla regolarità del processo formativo della volontà che deve essere considerata colpevole soltanto quando è immune da vizi. Va tuttavia rilevato che la sentenza costituzionale ha un più ampio respiro poiché involge l'analisi della colpevolezza vista come elemento analitico del reato e circoscritto all'ambito di contraddizione soggettiva tra precetto violato e soggetto responsabile.

La concezione accolta è quella della colpevolezza intesa in senso normativo con tutte le naturali incidenze sul piano sanzionatorio e dell'applicazione dell'adeguata misura della pena (10). Si tratta della valutazione esclusivamente normativa della rimproverabilità dell'atteggiamento tenuto dall'autore dell'illecito.

Volendo porre su basi analitiche la colpevolezza normativa questa presuppone il dolo e la colpa, quali elementi integranti il fatto tipico, e la stessa imputabilità, inoltre necessita la conoscibilità effettiva del divieto normativo ed, infine, la mancanza di cause che impediscono la normalità dell'agire.

Già da ora possiamo affermare che la inesigibilità certamente non si ascrive propriamente alla categoria delle scusanti, viceversa riteniamo che vada configurata come ipotesi di assenza di dolo e colpa.

Tanto occorre per constatare l'assenza dell'elemento della colpevolezza nel fatto illecito realizzato dall'agente in mancanza del necessario coefficiente psicologico.

La sentenza n. 364/88 della Corte svolge un'ampia disamina dei presupposti costituzionali che legittimano l'interpretazione e la sussunzione nella categoria della colpevolezza, partendo dal disposto dell'art. 54 Cost.: «Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Del resto l'obbligo di osservanza nasce dalla oggettiva conoscenza e conoscibilità della legge. Tuttavia la Corte si spinge anche oltre nella già indicata prospettiva di assimilazione tra conoscibilità ed esigibilità. È detto in proposito: «A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi ecc. quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire od in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitarli nascente dal precetto. Il principio di colpevolezza, in questo senso, più che completare, costituisce il secondo aspetto del principio, garantistico, di legalità, vigente in ogni Stato di diritto». Ed inoltre in forma ancora più esplicita: «Il principio di colpevolezza è, pertanto, indispensabile, appunto anche per ga-

rantire al privato la certezza di libere scelte d'azione: per garantirgli, cioè, che sarà chiamato a rispondere penalmente solo per azioni da lui controllabili e mai per comportamenti che solo fortuitamente producono conseguenze penalmente vietate».

Si conferma, infine, l'esistenza di un genetico raccordo tra colpevolezza e meritevolezza-misura della pena.

È innegabile, dunque, che il giudice costituzionale abbia, seppure con implicito riferimento, valutato l'aspetto della misura della esigibilità del comportamento, esaminando contestualmente il tema della commisurazione della sanzione da irrogare.

Ad avvalorare l'ipotesi che la categoria dell'inesigibilità è inscindibile dall'aspetto della colpevolezza soccorre un altro passaggio della sentenza costituzionale: «Questa tesi è degna di particolare considerazione in quanto riconosce rilievo autonomo alla possibilità di conoscere la legge penale e fa derivare tale rilievo dall'art. 27, primo e terzo comma, Cost.: questo articolo, statuendo la necessità di considerazione d'una qualche relazione psicologica del soggetto con il disvalore giuridico del fatto, si riconnette, infatti, ai principi di fondo della convivenza democratica a termini dei quali, si ribadisce, così come il cittadino è tenuto a rispettare l'ordinamento democratico, quest'ultimo è tale in quanto sappia porre i privati in grado di comprenderlo senza comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili ed interventi sanzionatori non prevedibili».

Assume un particolare significato il profilo di indagine sviluppato dalla Corte in ordine al contenuto ed alla reale portata del concetto di colpevolezza; ancora più interessante se si intende cogliere il rapporto interno che lo lega al principio di esigibilità della condotta.

Il momento della colpevolezza viene anche efficacemente definito come l'antigiuridicità soggettiva che connota il fatto illecito, con ciò volendo intendere che se da una parte il fatto realizzato si pone in contrasto con la previsione normativa, d'altra parte l'atteggiamento interiore dell'agente si pone allo stesso modo in contraddizione con la norma.

L'ordinamento in riferimento al momento soggettivo esprime un giudizio di disapprovazione per il comportamento tenuto che diventa pertanto penalmente riprovevole. Il punto di superamento della teoria psicologica della colpevolezza è appunto rappresentato dalla rimproverabilità soggettiva per la volontà illecita manifestata, e non solo per volontarietà di quel determinato fatto illecito. Questo concetto rappresenterà il nucleo della teoria normativa della colpevolezza (11).

Al di là delle due concezioni conta in questa sede rilevare che il giudizio di rimprovero deve essere mosso allorché un soggetto abbia inequivocabilmente manifestato un atteggiamento che si distingue come obiettivamente illecito.

Ma perché un giudizio di riprovazione sia fondato è necessario che l'atteggiamento dell'agente sia rimproverabile e per essere tale è necessario che la condotta tenuta non solo evidenzi nel complesso una volontà illecita, ma anche una contrapposizione soggettiva rispetto al dettato della norma.

In sostanza il concetto di inesigibilità della condotta emerge in questa fase, quando si rileva che l'atteggiamento soggettivo dell'agente non è in contrasto con la norma ma aderente ad essa, perché in fondo tenta di assecondarne il contenuto. Il fatto illecito che viene a configurarsi mostra un esito di antigiuridicità obiettiva, ma tuttavia allo stesso tempo una carenza di antigiuridicità subiettiva.

Pertanto, mancano i presupposti per la rimproverabilità della condotta tenuta dall'agente e dunque manca la giustificazione di una ipotetica sanzione da irrogare. Sul tema del

rapporto tra colpevolezza normativa e pena non sono mancate importanti considerazioni anche in ordine alle diverse concezioni della pena. Basterebbe soltanto ricordare le accurate analisi svolte dalla dottrina sul principio di «retribuzione di colpevolezza», proprio in relazione al concetto retributivo della sanzione penale, pervenendo così all'assunto che non è configurabile alcuna ipotesi sanzionatoria senza colpevolezza: «In effetti, la retribuzione di colpevolezza non consente che si possa infliggere una pena in assenza della colpevolezza, né in misura superiore all'entità della stessa colpevolezza» (12).

In definitiva uno dei presupposti della colpevolezza non può che essere l'esigibilità della condotta, dato fondante del giudizio di rimprovero che l'ordinamento muove al colpevole (13).

La colpevolezza in senso normativo d'altro canto esprime un'altra importante esigenza: il giudizio di disapprovazione è soprattutto un giudizio di valore e non meramente formale. Per cui l'indagine della colpevolezza va compiuta in riferimento non solo alla violazione formale del precetto ma anche a quella sostanziale. In altri termini, se la norma è posta al fine di salvaguardia di un bene giuridico, vi è da chiedersi quale giudizio di valore o di rimproverabilità l'ordinamento deve esprimere allorché il soggetto abbia tutelato l'integrità dell'interesse, sebbene abbia formalmente violato il precetto.

In fondo la norma penale mira prima di ogni altra cosa alla salvaguardia di un interesse e deve esigere che la condotta sia adeguata a tale fine, prescindendo da istanze di rimprovero per condotte inesigibili che soltanto formalmente si pongono in violazione di quel precetto.

Va peraltro precisato che la sentenza della Corte nel trattare dell'elemento della colpevolezza non affronta esplicitamente il tema del comando inesigibile, ma si limita ad esaminare una serie di casi che già si muovono nel solco dell'esigibilità del comportamento richiesto (14), evitando di formulare ipotesi che già in partenza comprometterebbero la possibilità di tenere quel comportamento. Trovando con ciò conferma l'assunto che possibilità vuol dire attuabilità del comando e dunque obiettiva ammissibilità di esigere una determinata condotta.

4. *Il fondamento normativo dell'inesigibilità è rinvenibile nell'art. 54 c.p.?* - L'ipotesi più interessante di individuazione normativa del principio di inesigibilità è rappresentata dalla disposizione che regola lo stato di necessità all'art. 54 c.p. Parte della dottrina in tale disciplina coglie la fondatezza concettuale e la sussistenza legislativa dell'inesigibilità nell'attuale sistema penale (15).

Del resto la giurisprudenza ha dovuto invocare lo stato di necessità quando ha valutato casi che di fatto integrano ipotesi di reato in presenza però di soggetti che non avendo potuto determinarsi diversamente, erano stati costretti a particolari condotte.

Purtuttavia, va fin da ora evidenziato che il ricorso allo stato di necessità rappresenta una forzatura del dato letterale, dal momento che il legislatore limita l'area al «pericolo di danno grave alla persona». Questo è senza dubbio un primo limite normativo dell'inesigibilità rispetto allo stato di necessità.

Un caso giurisprudenziale di particolare rilevanza di riconducibilità all'art. 54 c.p. è stato di recente offerto dal giudice istruttore presso il Tribunale di Catania (16) il quale, ritenendo oggettivamente inesigibile una condotta diversa, ha mandato assolti quegli imprenditori che regolarmente corrispondevano danaro ad organizzazioni mafiose.

Per questi era sorta imputazione per l'art. 416 *bis* c.p. apparendo non solo favoreggiatori ma per il grado e la qualità dell'intervento di sovvenzione sembravano rivestire posizioni organiche all'interno dell'organizzazione. Il G.I. è stato di diverso avviso poiché ha ritenuto che il fatto illecito tra singolo imprenditore ed organizzazione fosse il frutto di una scelta obbligata, tenuto conto della radicalizzazione delle estorsioni come fenomeno sociale che ha determinato una sorta di istituzionalizzazione di quel tipo di rapporto e di dazione. Pertanto il comportamento dell'imprenditore non sarebbe potuto essere diverso considerato che alla base non esisteva una libera ed incondizionata oggettiva possibilità di determinarsi diversamente (17).

La sentenza fa un esplicito rinvio alla categoria dell'inesigibilità in ragione di un naturale buon senso, senza tuttavia giustificare sufficientemente le ragioni di carattere normativo poste a sostegno della soluzione adottata dal G.I. di Catania.

Effettivamente l'art. 54 c.p. si presta ad una possibile applicazione, quantomeno di analogia in *bonam partem*, alle ipotesi di inesigibilità. Tuttavia va rimarcato che la causa di giustificazione priva il fatto di antiggiuridicità, senza alcuna utile incidenza sul piano dell'elemento soggettivo del reato.

Il punto di collisione tra condotta imposta dalla norma e impossibilità di determinarsi diversamente è rappresentato dalla consapevolezza di dover tenere un certo comportamento e quindi una volontà che nasce viziata.

Il determinarsi ad una certa condotta senza dolo o almeno colpa mette in luce il carattere essenzialmente psicologico che connota la categoria dell'inesigibilità. Il tutto si converte in un'ipotesi di imputazione soggettiva del fatto illecito.

Pur edotta in questi termini la dottrina ha avanzato una ipotesi di fondazione complessa della scriminante dell'art. 54 c.p., cogliendo lo spunto dall'ultimo comma: «La disposizione della prima parte di questo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretto a commetterlo» (18).

Non si può condividere tale prospettazione principalmente perché il fatto realizzato in questo caso, e solo in questo caso, non è reato, in secondo luogo in questo modo non è stata rinvenuta la disciplina normativa della categoria della inesigibilità a tenere un diverso comportamento.

Mentre nei casi di inesigibilità la formazione della volontà antidoverosa è radicalmente viziata, il terzo comma dell'art. 54 c.p. denuncia l'assenza di volontà poiché a questa è sostituita quella dell'autore della minaccia. Ne è confermata la «trasmigrazione sanzionatoria» che sposta il rimprovero dal minacciato al minacciante. Ecco dunque la ragione dell'assenza di illiceità del fatto che si appunterà su di un altro soggetto, il vero autore.

Occorre allora distinguere le scriminanti, che denotano assenza di antiggiuridicità, dalle esimenti, che si evidenziano come casi di interferenza sull'*iter* formativo della volontà (19).

Si passa in questo modo dal piano dell'antigiuridicità a quello della colpevolezza. E richiamando l'elaborazione del Santamaria di colpevolezza normativa certamente si tratta, a conferma dell'atteggiamento contraddittorio della volontà del soggetto rispetto alla norma, suo malgrado, violata.

5. *L'art. 54 c.p. quale referente normativo della categoria dell'inesigibilità.* - La ricerca di una disposizione normativa entro la quale a tutti i costi si intende rinvenire la positiva giustificazione della inesigibilità, per quanto anche se molto

brevemente esaminato, finisce per tradire la natura stessa del concetto di inesigibilità.

L'analisi dell'art. 54 c.p., ed anche dell'art. 45 c.p. sulla forza maggiore, non può spingersi fino a creare una norma per analogia, né resta valido un ragionamento che immuta la natura di esimente, seppure non in senso proprio, in quella di scriminante.

In particolare lo stato di necessità dell'art. 54 c.p. nella sua configurazione di fattispecie scriminante impone taluni limiti applicativi. Cosicché deve considerarsi illusorio il ricorso indiscriminato all'art. 54 c.p. per risolvere ipotesi di inesigibilità.

La norma, infatti, circoscrive l'ambito di applicazione unicamente al caso di pericolo di danno grave alla persona. È appena il caso di sottolineare che le ipotesi che normalmente si presentano all'attenzione della giurisprudenza solo in misura minima sono riferibili a possibili danni alla persona. Nella gran parte dei casi i potenziali danni riguardano beni ed interessi di natura diversa.

Vero è invece che la non inesigibilità è esclusivamente un problema di interpretazione e solo talvolta di integrazione delle lacune del diritto (20). Interpretazione però che attinga nella naturale categoria di appartenenza, evitando salti logici e normativi.

In fondo nello stesso ordine di motivi si era già mossa la dottrina civilistica in riferimento al rapporto obbligatorio, dove la inesigibilità veniva a mitigare il rigore dell'inadempimento del debitore: *ad impossibilia nemo tenetur* (21). Pur motivandosi conformemente il debitore, che oggettivamente non ha la possibilità di assolvere alla prestazione, non può essere ritenuto responsabile di inadempimento nei confronti del suo creditore. Anche in questo caso non manca il «fatto», ovvero la mancata esecuzione della prestazione dovuta, ma si segnala la contemporanea presenza della volontà di adempiere e l'oggettività ad adempiere.

È oltremodo significativo che la dottrina tedesca, già con il FRANK (22), aveva stabilito che il principio di inesigibilità dovesse affermarsi come causa extra legale di esclusione della colpevolezza. In questo modo escludendo che si dovesse legare ad una particolare disciplina normativa, difficile anche da collocare sistematicamente a causa della sua origine teorica che la riporta alle regole dell'interpretazione.

Del resto va detto che in Germania al problema si era particolarmente sensibili anche perché la dottrina accoglieva il sistema tripartito del reato. Cosicché la collocazione teorica nell'alveo della colpevolezza era certamente più agevole; diversamente dalla teoria bipartita che inevitabilmente costringeva ad esaminare quali cause di esclusione soltanto le scriminanti.

Torna dunque valida l'asserzione secondo cui: «l'atteggiamento scettico nei confronti di questo principio deriva da un ragionamento formalistico condotto attraverso l'*argumentum a contrario* per cui dal fatto che vi sono scusanti espressamente previste si deduce l'inesistenza di altre che non siano espressamente previste» (23). Pertanto il SANTAMARIA, come già detto, affermava che la non esigibilità deve essere «fissata non in relazione ad un criterio extra-giuridico, ma in un principio dell'ordinamento giuridico» (24).

Se si vuole, da un punto di vista storico-giuridico, questo assunto determina il passaggio dalla giurisprudenza del rigore legislativo alla giurisprudenza dei valori e quindi la convalida di un diritto positivo ordinato sulle esigenze dell'uomo contro un vetero formalismo giuridico (25). In sostanza è la conferma dell'esistenza di «una valvola che permette ad un sistema di norme di respirare in termini umani» (26).

In questa ottica certamente si pone la sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale che per la prima volta, respingendo i pregiudizi connessi alla inescusabilità dell'errore di diritto, ha stabilito un nuovo modo di intendere «cogenza» ed «efficacia» del comando in rapporto alla colpevolezza normativa.

Una importante ricaduta la categoria dell'inesigibilità l'ha avuta con la sentenza costituzionale, laddove la corte ha esaminato nel suo complesso il rapporto tra soggetto agente ed i limiti dell'esigere da parte dell'ordinamento. La pronuncia dunque non è circoscritta alla conoscibilità ed osservabilità della norma, ma è una disamina accurata del valore e dell'efficacia della fonte normativa: «A nulla varrebbe, infatti, in sede penale, garantire la riserva di legge statale, la tassatività delle leggi etc. . . . quando il soggetto fosse chiamato a rispondere di fatti che non può, comunque, impedire o in relazione ai quali non è in grado, senza la benché minima sua colpa, di ravvisare il dovere d'evitare . . . nascente da precetti» (27).

Sembra quasi di intendere un ampio ed esplicito riconoscimento della natura di canone interpretativo dell'inesigibilità, posto come elemento informatore dell'intero assetto normativo.

Tutto ciò vale anche a contrastare l'idea che l'inesigibilità rappresenta uno strumento di depenalizzazione *ad hoc*, ovvero una speciale circostanza di deresponsabilizzazione, da invocare ogni volta che si intende preconfezionare la scusa dell'inosservanza della norma.

Il giudice in ragione dei canoni di interpretazione che la stessa Corte suggerisce saprà valutare la fondatezza o meno dell'origine incolpevole.

6. *Spunti di applicazione giurisprudenziale del principio di inesigibilità.* – Il principio di inesigibilità fino ad oggi ha trovato ridottissimo spazio nella giurisprudenza, soprattutto della Suprema Corte di cassazione. Evidentemente il giudice di legittimità non rinvenendo un sicuro dato normativo a cui ancorare la inesigibilità ha ritenuto di non dovervi fare ricorso.

L'esiguo numero di decisioni che in qualche modo analizzano gli aspetti ed il fondamento della inesigibilità partono tutte inevitabilmente dall'assunto che non esiste un'affidabile base normativa: «la c.d. inesigibilità, al di fuori delle ipotesi tipiche di cause di giustificazione . . . o di cause di esclusione della colpevolezza ossia del dolo o della colpa . . . non trova nel diritto positivo un fondamento, come riconosce anche la prevalente dottrina, perché le condizioni e i limiti all'applicazione delle norme sono posti dalle norme stesse e non è possibile in materia penale affidare al giudice compiti di ricorso all'analogia, mancando criteri certi cui riferire la pretesa inesigibilità sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo» (28).

Altre decisioni più recenti, e tutte peraltro riferite ai reati ambientali, mettono in luce una notevole incertezza in ordine alla categoria di riferimento dell'inesigibilità, se scriminante o esimente (29). Una tale incertezza conferma una particolare insofferenza ad accogliere un principio che non è tradotto espressamente in alcuna formula legislativa.

Le decisioni dei giudici di merito, molto più efficacemente orientate verso ipotesi risolutive nel senso dell'opportunità, sovente hanno fatto ricorso all'art. 54 c.p. e seppure forzando il dato normativo hanno evitato l'ingiustificato rigore della formalistica applicazione della legge (30).

È appena il caso di ricordare che l'utilizzazione della fattispecie scriminante, anche se non in presenza del pericolo di un danno grave alla persona, consente una valutazione

obiettiva sul bilanciamento degli interessi in gioco e sulla prevalenza da riconoscere al diritto che appare essere più compromesso (31).

Per molti versi interessante è l'applicazione che recentemente si è fatta della decisione della Corte costituzionale n. 364/88 con la scoperta di un campo di applicazione ben più ampio della sola ipotesi di ignoranza della legge penale. Molto spesso trattandosi di reati contravvenzionali la decisione della corte ha offerto maggiore fondamento applicativo alla buona fede come ipotesi di non punibilità per il fatto realizzato. Non a caso il criterio della buona fede si ascrive anch'esso nel novero di quei casi di assenza di dolo e colpa (32).

Di particolare rilievo sono infine quelle decisioni, ancora della sola giurisprudenza di merito, che insistono nel rinvenire l'inesigibilità nella sentenza n. 364/88 della Corte costituzionale però sotto aspetti diversi. L'intima correlazione del tema dell'ignoranza della legge con l'inosservabilità del comando inesigibile, collocabili entrambi nell'ambito delle fonti del diritto, arricchendo la categoria delle esimenti, seppure non espressamente codificate, muovono la giurisprudenza ad analizzare questi nuovi profili (33).

Questo quadro così composito di soluzioni se in buona misura disorienta l'interprete sulla soluzione da adottare, d'altra parte pone in termini problematici una vecchia questione arricchita di nuovi contenuti. E sono questi nuovi contenuti ad aprire verso soluzioni applicative del principio di inesigibilità più sicure e maggiormente ancorate a referenti di diritto positivo.

La sentenza che si annota (34) riveste particolare interesse perché adotta una particolare soluzione ad un caso che molto più efficacemente poteva essere risolto facendo ricorso alla scriminante dell'art. 54 c.p.

Il pretore era chiamato a giudicare della responsabilità da parte dei funzionari dell'Enel per aver smaltito, attraverso il c.d. stoccaggio provvisorio, residui altamente tossici e pericolosi per l'uomo e l'ambiente.

L'accertamento sul fatto aveva rilevato che i responsabili avevano adottato tutte le opportune ed adeguate cautele per la conservazione e l'isolamento del prodotto nocivo. Peraltro, pur avendo richiesto ripetutamente la prescritta autorizzazione regionale, a causa dell'inerzia di quell'ente ancora non era stata rilasciata.

Mancava dunque quell'intervento da parte di terzi, di cui si è innanzi detto, che determina l'individuazione della responsabilità penale di un soggetto che si era comunque attivato nel rispetto della normativa vigente.

Non v'è chi non veda come in sostanza gli imputati avevano rispettato con sufficiente diligenza gli adempimenti che la legislazione anti-inquinamento prescrive, osservando in questo modo il dettato sostanziale del precetto normativo, se non il dato formale la cui osservanza dipendeva dalla condotta di terzi soggetti.

Certamente in questo caso non era possibile ascrivere alla responsabilità degli imputati neppure gli estremi della colpa generica: «risulta, pertanto, pienamente sussistente l'elemento materiale del reato. In ordine, invece, alla sussistenza dell'elemento soggettivo, questo pretore ritiene che gli imputati possono essere prosciolti in quanto mancano, nella condotta dagli stessi tenuta anche gli estremi della semplice colpa».

In questo modo risulta evidente che non può essere posto il problema dell'applicabilità di una scriminante, dal momento che il fatto materiale sussiste, e con esso l'elemento dell'antigiuridicità del «fatto».

Ciò che invece risulta assente è l'elemento della colpevolezza che si coglie nella carenza anche della semplice colpa.

In definitiva gli imputati avevano richiesto l'atto amministrativo che la legge esige; avevano assicurato le necessarie cautele ad un prodotto altamente nocivo ed avevano esercitato le opportune azioni per superare l'inerzia della Regione, oltre ad aver attivato i successivi controlli sui rifiuti tossici.

Sarebbe impossibile immaginare ancora quali ulteriori attività si potevano pretendere dai soggetti destinatari. Né è possibile configurare l'ipotesi nella categoria della buona fede, trattandosi comunque di contravvenzione, poiché questa postula l'errore in cui è incorso l'agente.

Si tratta più semplicemente di una ipotesi di oggettiva impossibilità da parte dell'ordinamento di esigere un comportamento diverso. E tutto questo si risolve esclusivamente sul piano della colpevolezza, che trova il suo referente giustificatore nell'art. 54 c.p., ossia nell'inesigibilità del precetto penale per la invalidità della fonte consistente nella sua formale inosservabilità.

In sostanza una tale impostazione che ha acquistato ulteriore fondamento con la sentenza della Corte costituzionale n. 364/88, conferma la validità del principio di tipicità dell'illecito penale. Ove per tipicità deve intendersi, non solo il «fatto-reato», ma anche la tipicità soggettiva dell'illecito, ossia la necessaria sussistenza del dolo o della colpa, conformemente al modello legale dell'incriminazione.

Pasquale Troncone

(1) Una prima completa elaborazione del concetto di inesigibilità nel nostro diritto penale è stata compiuta dallo SCARANO. L'Autore sosteneva che l'inesigibilità costituisce la comune *ratio* delle cause di esclusione della colpevolezza, ovvero delle scusanti. Pertanto, i casi non previsti dalla legge potevano essere ricondotti per via analogica alla *ratio* delle scusanti, acquistando in tal modo connotazioni normative: SCARANO, *La non esigibilità nel diritto penale*, Napoli 1948.

(2) Per un esame comparativo tra l'ordinamento italiano e quello tedesco è particolarmente esauriente: FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Padova 1990.

(3) Si veda: Cass., Sez. III, 29 maggio 1990, in *Giur. pen.*, 1990, p. 353. Analogamente: Cass. 3 maggio 1988, Gelsi, in *Riv. pen.*, 1988, 1223; Cass. 7 ottobre 1981, in *Giur. it.*, 1982, II, 390.

(4) Trib. Bologna, Sez. I, 5 novembre 1965, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1966, p. 1028; Pret. Pizzo, 26 ottobre 1988, in *Giur. di merito* 1990, p. 856.

(5) SANTAMARIA D., *Lineamenti di una dottrina delle esimenti*, Napoli 1961, p. 282.

(6) Le interconnessioni tra meritevolezza della pena ed oggettiva esigibilità della condotta erano state affrontate ampiamente già dalla dottrina tedesca, soprattutto sul tema della funzione general-preventiva della sanzione penale: FORNASARI, *op. cit.*, p. 121 e ss.

(7) SANTAMARIA D., *op. cit.*, p. 278.

(8) SANTAMARIA D., *op. cit.*, p. 278.

(9) SANTAMARIA D., *op. cit.*, p. 278, ove si passano in rassegna le diverse ipotesi formulate da WEGNER e FREUDENTHAL.

(10) SANTAMARIA D., voce *Colpevolezza*, in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, p. 648 ss. La concezione affonda nel tempo le radici in un lavoro del FRANK, *Ueber den aufbau des schuld begriffs*, Jur. Fak. Gieben-Fs, 1907, p. 519 ss.

(11) SANTAMARIA, voce *Colpevolezza*, in *Enc. del diritto*, vol. VII, p. 646.

(12) Si veda ampiamente in MOCCIA, *Il diritto penale tra essere e valore*, Napoli 1992, p. 89, nel quale l'Autore passa criticamente in rassegna le varie concezioni della pena in rapporto al principio di colpevolezza, soprattutto in una moderna prospettiva delle finalità sanzionatorie.

(13) NOVOA MONREAL, *Curso de derecho penal chileno*, Santiago 1960, p. 439: «l'elemento essenziale del normativismo è la esigibilità della condotta reclamata dalla norma». Particolarmente interessanti ridondano a tale proposito le considerazioni del PADOVANI che conferma l'esistenza del concetto di esigibilità quale elemento fondante della colpevolezza: «Su un punto tuttavia sembra opportuno soffermare l'attenzione, e cioè sulla precisa istanza morale sottesa al criterio di "misurazione" del vincolo normativo: l'esigibilità del comportamento conforme al precetto», in PADOVANI, *Appunti sull'evoluzione del concetto di colpevolezza*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1973, p. 567.

(14) La decisione n. 364/88 fa delle interessanti digressioni di carattere storico-critico in ordine ai lavori della costituente sull'art. 27 Cost., ossia sulla responsabilità penale personale. A proposito dell'osservanza dell'ordine dell'autorità gerarchicamente sovraordinata, è detto: «e si aggiunse che colui che esegue l'ordine, non risponde personalmente perché da lui non si poteva pretendere che agisse diversamente». È evidente l'intreccio tra anti-giuridicità e colpevolezza, è chiaro del pari che l'inesigibilità riemerge sempre come limite normativo della sola colpevolezza.

(15) SCARANO, *op. cit.*

(16) Sent. G.I. presso il Tribunale di Catania, 28 marzo 1991, in *Giust. pen.* 1993, p. II, col. 579 e ss.

(17) Si veda in proposito la nota a sent. G.I. di Catania, *loc. cit.*, col. 579.

(18) BETTIOL, *Diritto penale*, Padova 1982, p. 356. Seppure alla luce delle considerazioni già espresse, anche lo SCARANO rinveniva la radice dell'inesigibilità nell'art. 54 c.p. secondo un criterio di doppia esclusione della punibilità dell'agente. Si veda anche l'ampia disamina della dottrina tedesca che, seppure in parte, valorizza le posizioni dello SCARANO in: FORNASARI, *op. cit.*, p. 344 e ss.

(19) A tale proposito il PADOVANI, trattando del II cpv. dell'art. 54 c.p., ritiene di dover sottrarre tale ipotesi al quadro dell'antigiuridicità-effetto scriminante e rinvia direttamente alla disciplina delle scusanti. Con tale riconduzione rende evidente che la previsione del II cpv. solo per ragioni di ordine logico si trova inserita nell'ambito normativo dello stato di necessità, sebbene rispondano ad un ordine sistematico diverso: PADOVANI, *Diritto penale*, Milano 1990, p. 214.

(20) SANTAMARIA D., *op. cit.*, p. 277.

(21) Pret. Pizzo, *cit.*, p. 857.

(22) FRANK, *op. cit.*

(23) SANTAMARIA D., *op. cit.*, p. 278.

(24) SANTAMARIA D., *op. cit.*, p. 278.

(25) Sent. Bologna, BETTIOL, *op. cit.*, p. 491.

(26) BETTIOL, *op. cit.*, p. 493, nota 401.

(27) Sent. Corte costituzionale n. 364 del 23 marzo 1988.

(28) Cass. 8 maggio 1985, Viti e Ninci.

(29) «In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, così come disciplinata dalla L. 319/76 e modifiche ed integrazioni successive, non è prevista la cosiddetta "inesigibilità", intesa come causa di esclusione dell'antigiuridicità del fatto o di esclusione della colpevolezza, con riferimento a difficoltà tecniche od economiche nell'osservanza delle norme penalmente sanzionate», Cass., Sez. III, 21 dicembre 1990, n. 16816, Bonazzi. «In tema di elemento soggettivo del reato, non può trovare applicazione la cosiddetta teoria dell'inesigibilità, secondo la quale verrebbe meno la colpevolezza, quando sia impossibile pretendere dal soggetto una condotta conforme al precetto. Il vigente ordinamento giuridico penale è fondato sul principio di legalità ed al giudice non è lasciato al-

cun margine per l'individuazione della condotta punibile», Cass., Sez. III, 17 aprile 1991, n. 4342, Bracco.

(30) Cass., Sez. III, 29 maggio 1990, in *Giur. pen.* 1990, II, col. 353.

(31) Si è fatto ricorso all'art. 54 c.p. infatti nell'ipotesi di concreto pericolo di disoccupazione per le maestranze di un opificio industriale, in *Cass.* 11 luglio 1983, Tognana, in nota a Cass. III, 29 maggio 1990, *loc. cit.* Interessante è anche un'altra recente decisione che si iscrive nel filone di applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 c.p., che nega la sussistenza del princi-

pio di inesigibilità (v. Pret. Cosenza, Sez. Acri, 28 maggio 1993, in *questa Rivista* 1994, p. 655).

(32) Cass., Sez. III, 3 marzo 1993, Santoni, in *Riv. giur. dell'edilizia* 1993, p. 450. Il ricorso alla buona fede in questa pronuncia riceve, secondo la corte, un ulteriore avallo dalla sentenza della Corte costituzionale.

(33) Pret. Pizzo, *cit.*, p. 856.

(34) Pret. Petilia Policastro, sent. n. 69, 25 marzo 1993, Est. Scalise, inedita.

RIVISTA PENALE

GIÀ DIRETTA DA LUIGI LUCCHINI DAL 1874 AL 1929 E FINO AL 1977 DA FILIPPO UNGARO

rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

Direttori:

Gian Domenico Pisapia

Franco Coppi

Alfonso Alibrandi

Direttore responsabile: Paolo Appella

ANNO 1994

La sede della Redazione è in via Don Minzoni, n. 51, Piacenza.

Capo redattore: Stefano Maglia.

Stampa: Stabilimento grafico editoriale La Tribuna, Piacenza.

Iscritto al n. 381 del registro periodici della Cancelleria del Tribunale di Roma in data 21 settembre 1948.

editrice la tribuna * piacenza